



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio IV - Relazioni Sindacali

Prot. n.

m dg - GDAP

PÙ - 0067523 - 24/02/2017



Ai rappresentanti delle OO.SS.

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/a
00136 - ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 - ROMA

U.I.L.- PA/PP - Via Emilio Lepido, 46
00175 - ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

USPP
Via Crescenzo, 19 - 00193 - ROMA

CISL FNS
Via dei Mille, 36 - 00185 - ROMA

FSA - CNPP
Via degli Arcelli. C.P. 18208
00164 - ROMA

CGIL FP/PP - Via Leopoldo Serra, 31
00153 - ROMA

OGGETTO: Revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Facendo seguito alla riunione concordata e tenutasi in data odierna, si trasmette copia del testo - **Capo IV dello schema di Decreto Legislativo inerente il Riordino del personale del Corpo di polizia penitenziaria** - che è stato esposto e commentato nella suddetta riunione con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali presenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Pietro Buffa

CAPO IV
Revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria

Art. 37
(Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443)

1. Nel capo I, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo è determinata come segue: personale appartenente alla carriera dei funzionari, ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti.”;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

2. Il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria svolge mansioni esecutive, a supporto dei ruoli superiori, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute. Vigila sulle attività lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento. Agli assistenti ed agli assistenti capo possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di più agenti in servizio di istituto, nonché eventuali incarichi specialistici.

3. Il personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo, previo apposito corso di specializzazione, può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3, individuati con decreto del Capo del Dipartimento, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione “coordinatore”, che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi, oltre alle specifiche mansioni previste assumono l'onere di verificare il corretto svolgimento delle attività del personale di pari qualifica o subordinato con il controllo del puntuale rispetto delle tabelle di consegna.

5. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4 il personale:

a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria.

b) sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”

2. Nel capo III, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“ d) diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario”;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: *“1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), il titolo di studio richiesto per l'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria Fiamme azzurre e Astrea è sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado”;*

c) all'articolo 11, le parole “cinque anni” sono sostituite dalle seguenti “quattro anni”;

3. Nel capo IV, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

“5 bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità tra le mansioni di cui al comma 3, individuati con decreto del Capo del Dipartimento, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione “coordinatore”, che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi, in aggiunta alle specifiche funzioni previste nell'ambito dell'unità operativa, in assenza di appartenenti a qualifiche superiori, coordinano interventi intesi alla verifica dell'efficienza dei servizi affidati alla medesima, disponendo, se del caso, azioni di controllo anche in via d'urgenza se richiesto da particolari circostanze o esigenze del servizio.

5 ter E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui comma 5 bis:

a) al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria.

b) al personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”;

b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Articolo 16 (Nomina a vice sovrintendente) 1. - La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:

a) mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo riservato a domanda nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti individuati, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a “buono” e sanzione disciplinare più grave della deplorazione;

b) nel limite del restante 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso per titoli ed esami con modalità semplificate, da espletare anche mediante procedure telematiche, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti con una età non superiore ad anni 40, che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a “buono” e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.

2. Il personale nominato ai sensi del comma 1 dovrà frequentare un corso di formazione tecnico-professionale non superiore a tre mesi, con verifica finale.

3. La nomina a vice sovrintendente è conferita con decreto del direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza giuridica dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di cui al comma 2. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b).

4. I posti eventualmente rimasti scoperti in una delle due aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono devoluti all'altra aliquota fino alla data di inizio del relativo corso di formazione.

5. L'individuazione delle categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse relativamente alle procedure di cui al comma 1 lettere a) e b), le modalità della concorso e l'individuazione della prova d'esame, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e della verifica finale sono stabiliti con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.”;

c) l'articolo 17 è abrogato;

d) all'articolo 18:

1) il comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure ivi previste.”;

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5.bis. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianità ed è restituito al servizio d'istituto”;

e) all'articolo 20, le parole “sette anni” sono sostituite dalle seguenti “cinque anni”;

f) all'articolo 21:

1) le parole “merito comparativo” sono sostituite dalle seguenti “merito assoluto”.

2) le parole “sette anni” sono sostituite dalle seguenti “cinque anni”.

4. Nel capo V, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 22 è sostituito dal seguente :

“ Art. 22 (Ruolo degli ispettori). 1 Il ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, **con carriera a sviluppo direttivo**, è articolato in cinque qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

a) vice ispettore;

b) ispettore;

c) ispettore capo;

d) ispettore superiore;

e) sostituto commissario.”;

b) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

“ Art. 23 (Funzioni del personale del ruolo degli ispettori) -1. Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Al predetto personale, ferme restando le prerogative del direttore dell'istituto, sono attribuite funzioni che richiedono adeguata preparazione professionale e conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario, nonché specifiche funzioni nell'ambito dei servizi istituzionali della Polizia penitenziaria secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell'area sicurezza comandante di reparto dell'istituto o della scuola ovvero dal funzionario del Corpo responsabile; sono altresì attribuite funzioni di coordinamento di una o più unità operative dell'area della sicurezza, dei nuclei e degli uffici e servizi ove sono incardinati nonché la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attività; gli appartenenti al ruolo degli ispettori possono partecipare alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29

del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione o di istruzione del personale di Polizia penitenziaria.

3 Gli ispettori superiori ed i sostituti commissari, oltre quanto già specificato, sono principalmente diretti collaboratori del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di coordinamento anche dell'attività del personale del ruolo degli ispettori, e sostituiscono temporaneamente i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi.

4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari che maturano quattro anni di effettivo servizio possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità tra le funzioni di cui ai commi 2 e 3 individuate con decreto del Capo del Dipartimento ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi nell'ambito del coordinamento di una o più unità operative, assume l'onere di avviare gli interventi finalizzati alla verifica dell'efficienza dei servizi affidati alle medesime. Tali attività sono svolte con particolare riguardo all'esigenza di garantire gli obiettivi di sicurezza dell'istituto ivi compresi l'ordine e la disciplina nelle sezioni detentive ed il perfetto funzionamento degli impianti di controllo interni ed esterni e del servizio di vigilanza armata.

5. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4 il personale:

a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;

b) sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.";

c) all'articolo 25:

1) al comma 1, le parole "un corso della durata di dodici mesi preordinato" sono sostituite da "un corso di durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonchè;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli allievi vice ispettori che al termine dei primi due anni del corso abbiano ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria quali vice ispettori ed abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, sono nominati vice ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore ad un anno";

3) al comma 3 le parole "durante i primi otto mesi di corso" sono sostituite da "durante i primi due anni di corso" e le parole "e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi" sono soppresse;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I vice ispettori in prova, al termine del corso, superati gli esami di fine corso prestano giuramento e sono confermati in ruolo con qualifica di vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale ;

d) all'articolo 27:

1) al comma 1 lettera c) le parole "sessanta giorni" sono sostituite da "centoventi giorni" e le parole "novanta giorni" sono sostituite da "centocinquanta giorni"

2)) al comma 2 le parole "sessanta giorni" sono sostituite da "centoventi giorni"

3) al comma 4 le parole "del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria" sono sostituite da " direttore generale del personale e delle risorse";

e) all'articolo 28:

1) al comma 1:

a) alla lettera a) dopo le parole: *“cinquanta per cento dei posti disponibili”* sono inserite le seguenti: *“al 31 dicembre di ogni anno”*;

b) alla lettera b) dopo le parole *“cinquanta per cento dei posti disponibili”* sono inserite le seguenti: *“ al 31 dicembre di ogni anno”* e le parole *“sette anni”* sono sostituite da *“cinque anni”*;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1 bis. I posti di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento di quelli riservati, per gli anni successivi, alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b;”

3) al comma 3, le parole *“Ministro di grazia e giustizia”* sono sostituite dalle seguenti *“Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;*

f) all'articolo 29 le parole *“oltre il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 28”* sono sostituite da *“oltre il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 28, comma 2 per i vincitori del concorso interno previsto dall'art. 24, comma 1, lettera b), ovvero oltre il biennio di corso di cui all'articolo 25, comma 1, per i vincitori del concorso pubblico previsto dall'art. 24, comma 1, lettera a);*

g) l'articolo 30-bis è sostituito dal seguente:

“Articolo 30-bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore). 1. La promozione alla qualifica di ispettore superiore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio è necessario il possesso di una delle lauree individuate dal decreto previsto all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

2. Per gli orchestrali il titolo di studio è quello previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.”;

h) dopo l'art. 30-bis è inserito il seguente :

“ Articolo 30-ter (Promozione a sostituto commissario) -1. L'accesso alla qualifica di sostituto commissario si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale che ha maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore.

2. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti le categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse.

3. La nomina alla qualifica di sostituto commissario è conferita con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.”;

i) gli articoli 30-quater e 31 sono abrogati.

5. Nel capo I, titolo II, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

“art. 48 bis. (Rapporto informativo per il personale in posizione di impiego temporaneo). 1. Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in posizione di impiego temporaneo in sede diversa da quella di assegnazione per un periodo non inferiore a tre mesi il rapporto informativo è redatto dalle autorità ove il dipendente presta materialmente servizio alla data della compilazione dello stesso, secondo le modalità di cui agli articoli precedenti. Nel caso in cui il dipendente abbia prestato la propria attività in più sedi nell'arco dell'anno ai fini della redazione del rapporto informativo si terrà conto delle informazioni fornite sul servizio reso nelle diverse sedi ”.;

b) all'articolo 50:

- 1) al comma 1 le parole “ *vice direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria*” sono sostituite dalle seguenti “*vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria*”;
- 2) il comma 2 dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è abrogato;
- 3) al comma 4 le parole “ *direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria*” sono sostituite dalle seguenti “ *Capo del Dipartimento*”;

c) all'articolo 51, primo comma, le parole “ *agli agenti, agli agenti scelti, agli assistenti* ” sono sostituite dalle seguenti “*agli agenti, agli agenti scelti, agli assistenti ed agli assistenti capo*”;

d) all'articolo 52 :

- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente “ *Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti* ”;
- 2) al comma 1, le parole “*agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti*” sono sostituite da “*ai vice sovrintendenti, ai sovrintendenti ed ai sovrintendenti capo*”;
- 3) il comma 2 è abrogato;

e) all'articolo 53:

- 1) al comma 1 parole “ *ai vice ispettori e agli ispettori*” sono sostituite dalle seguenti “ *ai vice ispettori, ispettori, ispettori capo e ispettori superiori*”;
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente.
“ 2. *Al personale con qualifica di sostituto commissario, che si trovi nelle condizioni previste al comma 1, possono essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se più favorevole, tre scatti di anzianità*”;

f) all'articolo 54:

- 1) al comma 3, dopo le parole “ *del servizio*” sono aggiunte “*ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti siano avvenuti nell'Amministrazione Centrale*”
- 2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. *Sulla proposta decide il Capo del Dipartimento, previo parere delle commissioni di cui all'articolo 50, secondo le rispettive competenze*”
- 3) al comma 5 le parole “*sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento dello stipendio, da aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianità*” sono sostituite dalle seguenti : “*possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità*”.

6. Nel capo I, titolo IV, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 86, comma 1, dopo le parole “ *a sottoporsi*” sono inserite le parole “ *salvo il personale già appartenente al Corpo di polizia penitenziaria*”;

7. Nel capo I, titolo V, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 122, primo comma:

- 1) alla lettera c) le parole “ *Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie*” sono soppresse;
- 2) alla lettera d) dopo le parole “*nell'occhio che vede meno*” sono aggiunte le seguenti “ *ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione*”;

(Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449)

1. Nel capo I, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. All'articolo 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
“ 3 bis. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari la pena pecuniaria è inflitta dal Capo del Dipartimento, previo parere del consiglio centrale di Disciplina nella composizione di cui all'articolo 13, comma 1.”;
- b. all'articolo 4 il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
“ art. 4 bis. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari la deplorazione è inflitta dal Capo del dipartimento, previo giudizio del Consiglio centrale di disciplina nella composizione di cui all'articolo 13, comma 1.”;
- c. all'articolo 5, comma 4, all'articolo 6, comma 6, **all'articolo 20, commi 1 e 2**, all'articolo 22, commi 2 e 3, ed all'articolo 23, comma 1, le parole “Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria” sono sostituite da “Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria”;
- d. all'articolo 7, commi 1, 2 e 4, la parola “Ministro” è sostituita da “Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria” e le parole “Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria” sono sostituite da “ Direttore generale del personale e delle risorse”;
- e. l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
“Art. 13 (Consiglio centrale e consiglio regionale disciplina.)- 1. Con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è costituito il consiglio centrale di disciplina, così composto :
a) dal direttore generale di una direzione generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria diversa dalla direzione generale del personale e delle risorse, che lo convoca o lo presiede;
b) da un dirigente penitenziario che non presti servizio presso la direzione generale del personale e delle risorse;
c) da un dirigente penitenziario ovvero appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica dirigenziale, che non presti servizio presso la direzione generale del personale e delle risorse;
d) da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo con funzioni di segretario.
2. Con le stesse modalità si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.
3. Con decreto del provveditore regionale è costituito, in ogni provveditorato, il consiglio regionale di disciplina, composto da:
a) dirigente penitenziario, che lo convoca e lo presiede, con esclusione del direttore dell'istituto ove presta servizio l'incolpato;
b) due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, che non prestino servizio presso lo stesso istituto dell'incolpato;
c) due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo, che non prestino servizio presso lo stesso istituto dell'incolpato.
d) da un appartenente al ruolo ispettori del Corpo di polizia penitenziaria con funzioni di segretario.
4. Con le stesse modalità si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3.
5. Il consiglio regionale di disciplina è competente a giudicare gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che prestano servizio nell'ambito provveditoriale.

6. Il presidente o i membri dei consigli di disciplina possono essere ricusati e debbono astenersi ove si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il relativo procedimento è regolato dal suddetto articolo.

7. I componenti del consiglio di cui al presente articolo sono vincolati al segreto d'ufficio.

8. I componenti del consiglio centrale e dei consigli regionali durano in carica tre anni.”;

- f. all'articolo 15 il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Le predette autorità, ove ritengano che l'infrazione comporti l'irrogazione di una delle predette sanzioni, dispongono che venga svolta inchiesta disciplinare affidandone lo svolgimento ad un funzionario istruttore che appartenga ad istituto, ufficio o servizio diverso da quello dell'inquisito e che sia di livello dirigenziale, qualora l'infrazione comporti la sanzione della destituzione, della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, negli altri casi, purchè avente qualifica superiore a quella dell'incolpato”;
- g. all'articolo 21 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, le parole “*Ministro di grazia e giustizia*” sono sostituite da “*Ministro della giustizia*”;
- h. all'articolo 22, le parole “*direttore dell'ufficio centrale del personale*” sono sostituite dalle parole “*direttore generale del personale e delle risorse*”;

Art. 45

(Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162)

1. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. all'articolo 1, comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
“ a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
b) ruolo de sovrintendenti tecnici;
c) ruolo degli ispettori tecnici”;
- b) all'articolo 3:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente : “*Ruolo degli agenti e assistenti tecnici*”;
2) al comma 1 le parole “ *ruolo degli operatori*” sono sostituite da “ *ruolo degli agenti e assistenti tecnici*”;
- c) all'articolo 4 :
1) alla rubrica ed al comma 1 le parole “*ruolo degli operatori*” sono sostituite da “ *ruolo degli agenti e assistenti*”;
2) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
“4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo tecnici che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti particolari tra le mansioni di cui ai commi precedenti, individuati con decreto del Capo del Dipartimento, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione “ *coordinatore*”, che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi svolgono mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali”.

4-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis il personale:

a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria.

b) sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”;

d) all'articolo 5, comma 1, le parole “ruolo degli operatori” sono sostituite da “ruolo degli agenti e assistenti” e le parole “scuola dell'obbligo” sono sostituite da “scuola secondaria di secondo grado”;

e) all'articolo 8, le parole “cinque anni” sono sostituite dalle seguenti “quattro anni”;

f) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Ruolo dei sovrintendenti tecnici) 1. Il ruolo dei sovrintendenti tecnici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

a) vice sovrintendente tecnico;

b) sovrintendente tecnico;

c) sovrintendente capo tecnico.”;

g) all'articolo 10:

1) alla rubrica ed al comma 1 le parole “ ruolo dei revisori” sono sostituite da “ ruolo dei sovrintendenti”;

2) al comma 3 le parole “revisore capo” sono sostituite da “sovrintendente capo”;

3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

“ 4 bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti particolari tra le mansioni previste dai commi 1 e 2, individuati con decreto del Capo del Dipartimento, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione “ coordinatore”, che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi svolgono mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali”.

4 ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4 bis il personale:

a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria.

b) sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”;

h) all'articolo 11:

1) al comma 1 le parole “ruolo dei revisori” sono sostituite da “ruolo dei sovrintendenti”;

2) alla lettere a) e b) del comma 1 le parole “ruolo degli operatori” sono sostituite da “ ruolo degli agenti e assistenti”;

3) alla lettera b) del comma 1 le parole “*vice revisori*” sono sostituite da “*vice sovrintendenti*”;

4) ai commi 4 e 5 ed alla rubrica le parole “*vice revisore*” sono sostituite da “*vice sovrintendente*”;

i) all'articolo 12 .

1) al comma 1, lettera c) le parole “*ruolo degli operatori*” sono sostituite da “*ruolo degli agenti e assistenti*”;

2) al comma 4 le parole “*direttore generale del personale e della formazione*” sono sostituite da “*direttore generale del personale e delle risorse*”;

j) all'articolo 13:

1) alla rubrica la parola “*revisore*” è sostituita da “*sovrintendente*”;

2) al comma 1:

a) le parole “*revisore*” sono sostituite da “*sovrintendente*” le parole “*vice revisore*” sono sostituite da “*vice sovrintendenti*” e le parole “*sette anni*” sono sostituite da “*cinque anni*”;

k) all'articolo 14:

1) alla rubrica le parole “*revisore capo*” sono sostituite da “*sovrintendente capo*”;

2) al comma 1:

a) le parole “*revisore capo*” sono sostituite da “*sovrintendente capo*”, le parole “*merito comparativo*” sono sostituite dalle parole “*merito assoluto*”, la parola “*revisori*” è sostituita da “*sovrintendenti*” e le parole “*sette anni*” sono sostituite da “*cinque anni*”;

l) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“ *Art. 15 (ruoli degli ispettori tecnici)-1 I ruoli degli ispettori tecnici si distinguono come segue:*

a) ruolo degli ispettori biologi;

b) ruolo degli ispettori informatici.

2. I ruoli di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti cinque qualifiche:

a) vice ispettore tecnico;

b) ispettore tecnico;

c) ispettore capo tecnico;

d) ispettore superiore tecnico;

e) sostituto commissario tecnico.”;

m) all'articolo 16:

1) alla rubrica ed ai commi 1, 3 e 4 le parole “*ruoli dei periti*” sono sostituite da “*ruoli degli ispettori*”;

2) al comma 5, le parole “*qualifica di perito superiore*” sono sostituite da “*qualifica di sostituto direttore tecnico*”;

3) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

“*5bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti direttori tecnici che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti particolari tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, individuati con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione “ coordinatore ”, che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi svolgono compiti di coordinamento del personale del medesimo ruolo al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali.”;*

5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis il personale:

a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria.

b) sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;

n) all'articolo 17, alla rubrica ed al comma 1, le parole “ruoli dei periti” sono sostituite da “ruoli degli ispettori”;

o) all'articolo 18, alla rubrica e ai commi 9 e 10 le parole “vice perito” sono sostituite da “ vice ispettore”;

p) all'articolo 19, comma 4, le parole “direttore generale del personale e della formazione” sono sostituite da “direttore generale del personale e delle risorse”;

q) all'articolo 20:

1) alla rubrica la parola “perito” è sostituita da “ ispettore”;

2) al comma 1 la parola “perito” è sostituita da “ispettore tecnico” e le parole “ vice perito” sono sostituite da “ vice ispettore tecnico”;

r) all'articolo 21:

1) alla rubrica la parola “perito capo” è sostituita da “ ispettore capo”;

2) al comma 1 le parole “perito capo” sono sostituite da “ ispettore capo tecnico” e la parola “ perito” è sostituita da “ispettore tecnico”;

s) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

“ Art. 22 (Promozione a ispettore superiore tecnico)- 1.La promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico”;

t) dopo l'art. 22 è inserito il seguente:

“ Art. 22 bis (Promozione a sostituto direttore tecnico)- 1. L'accesso alla qualifica di sostituto direttore tecnico si consegue nei limiti dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale che al 31 dicembre di ciascun anno ha maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore tecnico.

2. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti le categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse.

3. La nomina alla qualifica di sostituto direttore tecnico è conferita con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito temporale ”;

u) l'articolo 23 è abrogato;

v) all'articolo 24:

1) la lettera a) del comma 2 è abrogata;

2) alla lettera b) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “limitatamente alla frequenza del corso di formazione”;

3) dopo la lettera d) è inserito : “ e) direttore tecnico coordinatore superiore”;

w) all'articolo 27:

1) ai commi 1 e 3 le parole: “*vice direttori tecnici in prova*” sono sostituite dalle seguenti: “*direttori tecnici in prova*”;

2) al comma 1 le parole “*Istituto superiore di studi penitenziari*” sono sostituite dalle seguenti : “*la Scuola superiore dell’esecuzione penale*”;

3) al comma 3 le parole: “*vice direttore tecnico*” sono sostituite dalle seguenti: “*direttore tecnico capo*”;

x) gli articoli 28 e 29 sono abrogati;

z) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

“*Art. 30. - (Promozione a direttore tecnico coordinatore). - 1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico capo che abbia compiuto sette di effettivo servizio nella qualifica*”;

aa) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

“*Art. 30-bis. - (Promozione a direttore tecnico coordinatore superiore). - 1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore superiore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico coordinatore che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica*”;

bb) all'articolo 32:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente

“*1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici, al ruolo dei sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici sono attribuite, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza*”;

2) al comma 3 le parole “*ruolo degli operatori*” sono sostituite da “*ruolo degli agenti ed assistenti*”;

3) al comma 4 le parole “*ruolo dei revisori*” sono sostituite da “*ruolo dei sovrintendenti*” e le parole “*ruolo del perito*” sono sostituite da “*ruolo degli ispettori*”;

cc) all'articolo 34 :

1) al comma 1, dopo le parole “*presso lo stesso dipartimento*” sono aggiunte le seguenti: “*ovvero tra i funzionari della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria. Le medesime Commissioni decidono sui ricorsi gerarchici proposti avverso il rapporto informativo di fine anno.*”;

2) il comma 2 è abrogato;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente

“*5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti i criteri di promozione per merito comparativo ed assoluto del personale dei ruoli tecnici degli agenti ed assistenti, dei revisori e degli ispettori.*

4) al comma 6 le parole “*dei ruoli tecnici direttivi*” sono sostituite da “*del ruolo dei direttori tecnici*”, le parole “*per il ruolo direttivo*” sono sostituite da “*per il personale della carriera dei funzionari*” e dopo le parole “*21 maggio 2000, n. 146*” sono aggiunte le seguenti “*previste dall'articolo 14, commi 4 bis, 4 ter, 4 quater, e 4 quinquies*”.

ART. 46

(Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146)

1. Nel capo II del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente “*Carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria*”;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“ Art. 5 (Articolazione della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria). 1.- La carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, a sviluppo dirigenziale, si articola nelle seguenti qualifiche:

- a) vice commissario penitenziario*
- b) commissario penitenziario*
- c) commissario capo penitenziario*
- d) commissario coordinatore penitenziario;*
- e) commissario coordinatore superiore;*
- f) primo dirigente;*
- g) dirigente superiore.*

2. La dotazione organica della carriera dei funzionari è fissata nella tabella D allegata al presente decreto”;

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.- 1. Il personale della carriera dei funzionari di cui all'art. 5, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria nell'ambito delle articolazioni centrali e territoriali. Il predetto personale svolge altresì compiti di formazione o di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria e di direttore dei poligoni di tiro.

2. Al medesimo personale sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Il personale con qualifica di dirigente superiore svolge le funzioni di direttore di ufficio o servizio attinente ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria presso la sede centrale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

4. ~~Il personale con qualifica di primo dirigente svolge le funzioni di direttore dell'ufficio che svolge le attività di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444 o di vice direttore di ufficio presso la sede centrale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ed i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria nonché di direttore dell'area sicurezza degli istituti di particolare e maggiore complessità e rilevanza assumendo le funzioni di comandante di reparto presso gli stessi.~~

5. Al personale con qualifica di commissario coordinatore superiore è affidato l'incarico di direttore dell'area sicurezza degli istituti di maggiore complessità e rilevanza assumendo le funzioni di comandante di reparto presso gli stessi. Il medesimo personale svolge altresì funzioni di vice comandante di reparto presso gli istituti di rilevanza superiore, di responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti, nonché di funzionario responsabile di unità organizzativa rilevante presso uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e dei provveditorati regionali.

6. Al personale con qualifica di commissario coordinatore è affidato l'incarico di direttore dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessità e rilevanza, della Scuola superiore dell'esecuzione penale e delle scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria, assumendo le funzioni di comandante di reparto presso le suddette strutture. Il medesimo personale svolge altresì funzioni di vice comandante di reparto presso gli istituti di maggiore rilevanza, di vice responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti, nonché di funzionario responsabile di unità organizzativa presso uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e dei provveditorati regionali.

7. Al personale con qualifica di commissario capo è affidato l'incarico di vice direttore dell'area sicurezza degli istituti di media complessità e rilevanza, della Scuola superiore dell'esecuzione penale e delle scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria, assumendo le funzioni di vice comandante di reparto presso le suddette strutture. Il medesimo personale svolge altresì funzioni di vice responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti nonché di funzionario responsabile di unità organizzativa nell'ambito dell'area sicurezza

degli istituti di maggiore e media complessità e di responsabile di settore presso uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e dei provveditorati regionali.

8. Al personale con qualifica di commissario è affidato l'incarico di vice direttore dell'area sicurezza degli istituti di minore complessità e rilevanza, assumendo le funzioni di vice comandante di reparto presso le suddette strutture. Il medesimo personale, svolge altresì funzioni di funzionario responsabile di unità organizzativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessità.

9. Il personale con qualifica di vice commissario svolge le funzioni di funzionario responsabile di unità organizzativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di minore complessità e rilevanza.

10. Il personale della carriera dei funzionari, in qualità di comandante di reparto esercita i poteri di organizzazione dell'area della sicurezza anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attività di competenza di detta area, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate, istruzione e addestramento del personale; sovrintende altresì all'organizzazione dei servizi ed all'operatività del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneità delle caserme, delle mense, dell'armamento e dell'equipaggiamento.

11. Il predetto personale, in qualità di responsabile del nucleo, esercita i poteri di organizzazione del nucleo al quale è preposto anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite, secondo le competenze, dal direttore dell'ufficio sicurezza e traduzioni del rispettivo provveditorato regionale o da direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attività di competenza del nucleo, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati; sovrintende altresì all'organizzazione dei servizi ed all'operatività del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneità dell'armamento, dell'equipaggiamento e dei mezzi di trasporto in dotazione.”;

d) l'art. 7 è sostituito dal seguente:

“ Art. 7. “ Accesso alla carriera dei funzionari” – 1. L'accesso alla carriera dei funzionari avviene:

a) nei limiti del 70 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico consistente in due prove scritte ed una prova orale;

b) nei limiti del 30 per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte ed una prova orale.

2. Al concorso di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età compresa tra gli anni diciotto e gli anni 32;

c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;

d) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

e) laurea magistrale o specialistica .”

3. Il 20 per cento dei posti disponibili del concorso di cui al comma 1, lettera a), è riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con una anzianità di servizio di almeno cinque anni in possesso dei prescritti requisiti previsti al comma 2 ad eccezione del limite di età, che non abbia riportato, nel triennio precedente, un giudizio complessivo inferiore ad “ottimo” né sanzioni disciplinari pari o più gravi della pena pecuniaria. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.

3.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. I candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, salvo che per il personale proveniente dal contingente di cui al comma 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, nella parte concernente l'individuazione dei requisiti psico-fisici e attitudinali del corrispondente personale della Polizia di Stato.

6. Al concorso di cui al comma 1, lett. b), è ammesso a partecipare il personale del ruolo degli ispettori Corpo di polizia penitenziaria con almeno cinque anni di servizio nel ruolo, in possesso di laurea triennale, che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "distinto". Il venti per cento dei posti è riservato ai sostituti commissari in possesso dei prescritti requisiti. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono indicate la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), comprese le lauree triennali che consentono l'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree specialistiche ivi previste. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative.

8. Con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria sono previste le prove di esame scritte e quella orale, volte ad accertare la preparazione, in relazione alle responsabilità connesse alle funzioni di cui all'articolo 6, nonché le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli ove previste, e le modalità di formazione delle graduatorie.”;

e) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Corsi di formazione) - 1. vincitori del concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lett. a), sono nominati allievi commissari e frequentano, presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, un corso di formazione della durata di due anni, articolato in due cicli annuali, comprensivi di un periodo applicativo, presso istituti penitenziari finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 6. Durante la frequenza del corso i funzionari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore.

2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lett. b), sono nominati vice commissari e frequentano, presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, un corso di formazione della durata di mesi dodici, articolato in due cicli semestrali, comprensivi di un periodo applicativo, non superiore a tre mesi, presso istituti penitenziari finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 6, nonché anche all'acquisizione di crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree specialistiche di cui all'articolo 7, comma 7. Durante la frequenza del corso i funzionari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore.

3. Il direttore generale della formazione, al termine del primo ciclo di ciascun corso, esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, sostengono l'esame finale.

4. I funzionari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione previsto dal comma 1 e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso

ad un periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica finale. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria è espresso dal direttore generale della formazione. Al termine del periodo di tirocinio, la conferma nella qualifica di commissario capo è effettuata previa valutazione positiva del direttore dell'istituto, del servizio o dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 7.

5. I funzionari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione previsto dal comma 2 e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria dal direttore generale della formazione, sono confermati nel ruolo dei funzionari con la qualifica di vice commissario secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

6. L'assegnazione dei funzionari che hanno superato il rispettivo corso di formazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione. I funzionari permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo che il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche in soprannumero, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.

7. Le modalità di svolgimento dei corsi di formazione previsti ai commi 1 e 2, secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento degli esami finali, i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso e quelli per la verifica finale e la conferma nella rispettiva qualifica sono determinati con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

8. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.”;

f) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“ Art. 10. (Dimissione dal corso) -1. Sono dimessi dai corsi di cui all'art. 9 coloro che:

- a) dichiarano di rinunciare al corso;
- b) non ottengono il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria;
- c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti dal corso;
- d) non superano l'esame finale del corso;
- e) durante la frequenza del corso previsto dall'art. 9, comma 1, sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero per più di centottanta giorni nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, ovvero per maternità se si tratta di personale femminile. I tempi sono ridotti per la metà per il corso previsto dall'art.9, comma 2.

2. Gli allievi commissari e i vice commissari, la cui assenza rispettivamente oltre i centottanta ed i novanta giorni, è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Nel caso di assenza dal servizio per la fruizione di congedo obbligatorio di maternità è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di valutare la pianificazione di percorsi formativi di recupero delle assenze al fine di salvaguardare le esigenze di una completa formazione con il rispetto della disciplina di cui all'art. 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche ed integrazioni”.

3. Sono espulsi dal corso i funzionari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati dal direttore generale del personale e delle risorse, su proposta del direttore generale della formazione.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, dlgs 443/1992 i provvedimenti di dimissione ed espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I

provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari”;

g) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Art. 11. (Promozione a commissario)-1. La promozione a commissario di coloro che accedono attraverso il concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice commissario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, comprensivo del periodo di corso”;

h) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

“Art. 12. (Promozione a commissario capo). -1. La promozione a commissario capo di coloro che accedono attraverso il concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica”;

i) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Art. 13. (Promozione a commissario coordinatore) – 1. La promozione alla qualifica di commissario coordinatore del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, a ruolo chiuso, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione dirigenziale della durata non superiore a mesi tre con esame finale, al quale è ammesso:

a) nei limiti del 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, il personale con qualifica di commissario capo, vincitore del concorso previsto dall'art. 7, comma 1, lett. a), che ha maturato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di tirocinio operativo previsto dall'articolo 9, comma 4;

b) nei limiti del 30% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, il personale con qualifica di commissario capo, vincitore del concorso previsto dall'art. 7, comma 1, lett. b), che ha maturato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica ed è in possesso del requisito previsto dall'art. 7, comma 2, lett. e);

2. Se i posti riservati per ciascuna annualità ad una aliquota non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

3. La promozione a commissario coordinatore decorre a tutti gli effetti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso.

4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, quelle di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri di formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.” ;

j) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

“Art. 13 bis (Promozione a commissario coordinatore superiore) – 1. La promozione alla qualifica di commissario coordinatore superiore del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con qualifica di commissario coordinatore che ha maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.”;

k) dopo l'articolo 13 bis è inserito il seguente:

“ Art. 13 ter (Promozione a primo dirigente)- 1. La promozione alla qualifica di primo dirigente si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario coordinatore superiore che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. La promozione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.”;

l) dopo l'articolo 13 ter è inserito il seguente:

“ Art. 13 quater (Promozione a dirigente superiore)- 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante

scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. La promozione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.”;

m) dopo l'articolo 13 quater è inserito il seguente:

“ Art 13 quinquies (Percorso di carriera)-1. Per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore il personale, nel corso della carriera, deve aver svolto incarichi in più istituti, scuole, servizi o uffici individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, d'intesa con il Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità relativamente alle articolazioni da esso dipendenti.”;

n) all'articolo 14:

1)al comma 4 dell' articolo 14 le parole “ del ruolo direttivo ordinario” sono sostituite dalle seguenti : “ della carriera dei funzionari”;

2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:

“ 4 bis. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria esprime parere una specifica commissione presieduta dal Capo del Dipartimento e composta da quattro dirigenti generali di cui uno della Giustizia minorile e di Comunità; le funzioni di segretario sono svolte da funzionari dell'Amministrazione penitenziaria in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Il Capo del Dipartimento può delegare le funzioni di presidente al vice Capo del Dipartimento.

4 ter. La Commissione formula al Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia, per la relativa approvazione, la graduatoria di merito predisposta sulla base dei criteri di valutazione determinati, su proposta del Capo del Dipartimento, dal medesimo Consiglio, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1957, n. 3 e del relativo regolamento di esecuzione. Il Consiglio di amministrazione approva la graduatoria motivando le decisioni adottate in diffonità della proposta formulata dalla Commissione.

4 quater. La nomina dei componenti e del segretario della commissione viene conferita con provvedimento del Ministro della Giustizia .

4 quinquies. Il Consiglio di Amministrazione delibera sui ricorsi gerarchici proposti dal personale della carriera dei funzionari avverso il rapporto informativo di fine anno.”;

o) all'articolo 15:

1)la rubrica è sostituita dalla seguente “ Promozione per merito straordinario degli appartenenti alla carriera dei funzionari”;

2)al comma 1, le parole “ al personale con qualifica di vice commissario penitenziario, commissario penitenziario e commissario capo penitenziario” sono sostituite dalle seguenti: “ai vice commissari, commissari, commissari capo, commissari coordinatori, ai commissari coordinatori superiori ed ai primi dirigenti”;

3) al comma 2:

a) le parole “commissario coordinatore penitenziario” sono sostituite da “dirigente superiore”;

b) le parole “ sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento dello stipendio, da aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianità” sono sostituite dalle seguenti: “ possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità”;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal provveditore della regione in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente responsabile della struttura ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti siano avvenuti nell'Amministrazione Centrale.”;

5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

“3 bis. Le promozioni per merito straordinario di cui ai commi 1 e 2, decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite, anche in soprannumero riassorbibile, con decreto del Capo

del Dipartimento, su proposta della Commissione prevista dall'art. 14, comma 4 bis e previo parere del Consiglio di Amministrazione.

3 ter. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verificano le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.” ;

p) l'art. 16 è sostituito dal seguente :

“Art. 16 (Rapporti informativi) - 1. Per il personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 48 bis e 49 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni.

2. Dopo l'articolo 46 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è inserito il seguente: <<Art. 46-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia minorile). -

1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore in servizio presso le articolazioni centrali è compilato dal direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale competente. 2. Il rapporto informativo per il personale con qualifica di primo dirigente e dirigente superiore della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso le articolazioni centrali è compilato dal direttore generale presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal Capo del Dipartimento. Il rapporto informativo per il personale in servizio presso le articolazioni dell'Ufficio del Capo del Dipartimento è espresso dal Direttore dell'Ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria>>.

3. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è inserito il seguente: <<Art. 47-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, i servizi e le scuole). -1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore in servizio presso i provveditorati ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria è compilato dal dirigente dell'ufficio dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale competente. 2. Il rapporto informativo per il personale con qualifica di primo dirigente della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso i provveditorati ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria è compilato dal provveditore regionale competente. Il giudizio complessivo è espresso dal Capo del dipartimento. 3. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore in servizio presso le scuole è compilato dal direttore della scuola. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale della formazione. 4. Il rapporto informativo per il personale con qualifica di primo dirigente della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso le scuole è compilato dal direttore generale della formazione. Il giudizio complessivo è espresso dal Capo del dipartimento.>>.

4. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è inserito il seguente: <<Art. 48-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso gli istituti penitenziari). - 1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore in servizio presso gli istituti penitenziari è compilato dal direttore dell'istituto dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale competente. 2. Il rapporto informativo per il personale con qualifica di primo dirigente della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari è compilato dal provveditore regionale competente. Il giudizio complessivo è espresso dal Capo del dipartimento>>”;

q) all'articolo 17:

1) al comma 1 le parole *“del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria è rilasciata dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o, per sua delega, dal direttore dell'ufficio centrale del personale”* sono sostituite dalle seguenti : *“della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria è rilasciata dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, o, per sua delega, dal direttore generale del personale e delle risorse”*;

2) al comma 2 le parole *“ del ruolo direttivo ordinario”* sono sostituite dalle seguenti *“ della carriera dei funzionari”*;

r) al comma 1 dell'articolo 18 le parole *“ al ruolo direttivo ordinario”* sono sostituite dalle seguenti : *“ alla carriera dei funzionari”*;

s) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

“Art. 19.- 1. Al personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria si applica la normativa prevista dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 per quanto specificatamente disposto.”;

t) il capo III del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 è abrogato.

Art. 47

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente :*“Carriera, funzioni ed attribuzioni del maestro direttore”*

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, la carriera del maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria è articolata in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- *maestro direttore – commissario coordinatore;*
- *maestro direttore – commissario coordinatore superiore;*
- *maestro direttore – primo dirigente.”*;

b) all'articolo 3,

1) la rubrica è sostituita dalla seguente :*“Carriera, funzioni ed attribuzioni del maestro vice direttore”*;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, la carriera del maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria è articolata in due qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- *maestro vice direttore – commissario capo;*
- *maestro vice direttore – commissario coordinatore”*;

c) all'articolo 9:

1) al comma 1, le parole *“direttore generale del personale e della formazione”* sono sostituite dalle seguenti: *“ direttore generale del personale e delle risorse”*;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente :

“3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non superiore a commissario coordinatore penitenziario, ovvero un appartenente all'area terza, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria”;

d) all'articolo 10:

1) al comma 1, le parole “ *direttore generale del personale e della formazione*” sono sostituite dalle seguenti: “ *direttore generale del personale e delle risorse*”;

2) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“ *b) un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario coordinatore penitenziario, ovvero un appartenente all'area terza, in servizio presso lo stesso dipartimento*”;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente :

“*2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non superiore a commissario coordinatore penitenziario, ovvero un appartenente all'area terza, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria*”;

e) all'articolo 15, comma 1, le parole “ *rispettivamente al ruolo direttivo ordinario*” sono sostituite dalle seguenti : “*rispettivamente alla carriera dei funzionari*”;

f) all'articolo 18:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“*1. Ai fini del trattamento economico e dello stato giuridico degli appartenenti alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni, nel tempo vigenti, previste per le pari qualifiche del restante personale del Corpo.*”;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“ *1 bis. Ai fini della progressione in carriera degli orchestrali si applicano le disposizioni, nel tempo vigenti, previste per le pari qualifiche del restante personale del Corpo, secondo quanto indicato nella tabella F allegata. Per la promozione di cui all'articolo 30-ter si procede con apposito scrutinio*”;

3) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

“ *1 ter. La progressione di carriera del maestro direttore avviene con apposito scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella F allegata. La promozione a primo dirigente del maestro direttore avviene in sovrannumero nella dotazione organica di primo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria*”;

4) dopo il comma 1ter è inserito il seguente:

“ *1 quater. La progressione di carriera del maestro vice direttore avviene con apposito scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella F allegata . La promozione a commissario coordinatore del maestro vice direttore avviene in sovrannumero nella relativa dotazione organica del Corpo di polizia penitenziaria.*

Art. 48

(Riallineamento ruoli direttivi ordinario e speciale)

1. Il presente articolo reca disposizioni dirette all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria, ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 nel testo vigente in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, mediante l'utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto previsto dai commi che seguono.

2. Il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 26 settembre 2005 assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica 1° luglio 2013 ed economica primo luglio 2015.

3 Il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 15 gennaio 2007 assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016.

4. Il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 22 febbraio 2010 e decorrenza 28 dicembre 2011 assume la qualifica di commissario capo penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, nel rispetto dell'ordine di ruolo.

5. Il personale di cui al comma 4 consegue la promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di sette anni e sei mesi di anzianità complessiva nel ruolo.
6. I commissari capo del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 4 settembre 2002 assumono la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016.
7. I commissari capo del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 5 novembre 2003 assumono la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2017.
8. I commissari del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 5 novembre 2003 e 8 maggio 2006 assumono la qualifica di commissario capo penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, nel rispetto dell'ordine di ruolo.
9. Il personale di cui al comma 8 consegue la promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di tredici anni di anzianità complessiva nel ruolo.
10. I commissari del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 22 febbraio 2010 assumono la qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016.
11. Il personale di cui al comma 10 consegue la promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di tredici anni di anzianità complessiva nel ruolo;
12. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo assumono la qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, nel rispetto dell'ordine di ruolo, conservando, ai fini dell'avanzamento, l'anzianità maturata.
13. Il personale che riveste la qualifica di vice direttore tecnico, profilo di biologo ed informatico, del ruolo dei direttori tecnici assume la qualifica di direttore tecnico capo con decorrenza 1 gennaio 2016.
14. Il personale di cui al comma 13 consegue la promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di sette anni e sei mesi di anzianità complessiva nel ruolo.

Art. 49
(Norme di raccordo)

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dell'art. 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria è gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto in ragione delle specifiche attribuzioni conferite all'autorità dirigente dell'istituto dalle leggi e dai regolamenti.
2. Il personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria in qualità di direttore dell'area sicurezza, comandante di reparto degli istituti, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'utilizzazione del personale del Corpo gerarchicamente dipendente, svolge i propri compiti con l'autonomia professionale e le responsabilità relative al settore di competenza.
3. L'individuazione dei posti di funzione effettuata dal Ministro della giustizia a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 resta ferma sino all'adozione dei successivi decreti di adeguamento alle disposizioni del presente decreto.-
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. d) della legge 27 luglio 2015, n. 154, nelle more della definizione del procedimento negoziale contemplato dagli artt. 20 e seguenti del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le disposizioni giuridiche ed economiche del personale della carriera dirigenziale penitenziaria istituita ai sensi della 27 luglio 2005, n. 154 sono quelle vigenti per il corrispondente personale della Polizia di Stato.

Art 50

Disposizioni transitorie e finali per il Corpo di polizia penitenziaria

1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, la tabella A è sostituita dalle tabella $\alpha 1$ allegata al presente decreto. Entro il **31 dicembre 2019** si provvede all'ampliamento della dotazione organica dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori fino al raggiungimento rispettivamente di n. 5300 e n. 3550 unità, con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.

2. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 le tabelle D ed E sono sostituite dalle tabella $\alpha 2$ allegata al presente decreto

3. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, le tabelle A e B sono sostituite rispettivamente dalle tabelle β e γ allegate al presente decreto.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, le tabelle D ed F sono sostituite dalle tabelle δ ed ϵ allegate al presente decreto.

5. Ferma restando la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali, le assunzioni nella qualifica iniziale del ruolo agenti e assistenti, maschile e femminile, del Corpo di polizia penitenziaria hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo medesimo, ma non oltre il limite delle vacanze esistenti negli altri ruoli del Corpo medesimo. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori.

6. L'incremento della dotazione organica dei ruoli tecnici previsti dal decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 è a valere sulle facoltà assunzionali non esercitate, dell'anno 2016.

7. Ai fini del compimento dell'ampliamento delle consistenze organiche dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria nei limiti di cui al comma 1, si provvede con la rimodulazione della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti, con decreto non regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, assicurando l'invarianza di spesa.

8. Nella fase di prima applicazione del presente decreto:

a) alla copertura dei posti disponibili dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2016 nel ruolo dei sovrintendenti e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tale organico a legislazione vigente, si provvede mediante un concorso straordinario per titoli, da attivare entro il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla data di indizione del bando, attraverso il ricorso a modalità e procedure semplificate analoghe a quelle previste in attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b) del decreto legge 28 dicembre 2012, n. 227 convertito con legge 1 febbraio 2013, n. 12, da stabilire con decreto del Capo del Dipartimento, secondo le seguenti aliquote :

1) per il 60 per cento dei posti disponibili per ciascun anno, riservato agli assistenti capo che ricoprono alla predetta data una posizione in ruolo non superiore a quella compresa entro il triplo dei posti riservati, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare più grave della deplorazione. **Agli stessi è salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio;**

2) per il restante 40 per cento, riservato al personale del ruolo degli agenti ed assistenti che alla predetta data abbiano compiuto almeno 4 anni di effettivo servizio, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.

I posti rimasti scoperti in una delle due aliquote sono devoluti all'altra fino alla data di inizio del relativo corso di formazione. Gli eventuali posti residuali vanno ad aumentare la corrispondente aliquota relativa alla procedura annuale immediatamente successiva.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal presente decreto;

b) alla copertura degli 800 posti di vice sovrintendente di cui all'incremento della dotazione organica del medesimo ruolo prevista dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante un concorso straordinario per titoli secondo le aliquote di cui alla lettera a) e con modalità da stabilire con decreto del Capo del Dipartimento, da attivare entro il 30 giugno 2018. **Al**

personale partecipante ai posti riservati per gli assistenti capo è salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio.

9. Fino all'anno 2026 per la partecipazione ai concorsi interni per vice sovrintendente, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, come modificato dall'articolo 37, comma 3, lettera b), del presente decreto, non è richiesto il requisito dell'età ivi previsto.
10. Le procedure concorsuali per l'accesso al ruolo degli ispettori non concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono disciplinate dalla previgente normativa.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 in fase di prima attuazione l'accesso al ruolo degli ispettori avviene, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno **per titoli da individuare con decreto del Capo del Dipartimento**, riservato al personale - in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 -:
- 1) per il 70 per cento dei posti, che appartiene al ruolo dei sovrintendenti al quale ha avuto accesso secondo le modalità di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il cinquanta per cento del predetto 70 per cento è riservato al personale con qualifica di sovrintendente capo; **a questi ultimi è salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio;**
 - 2) per il restante 30 per cento, al personale del ruolo degli agenti ed assistenti. Se i posti riservati ad una aliquota non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.
12. Ferme restando le procedure in atto per la nomina alla qualifica di ispettore superiore con decorrenza 1° gennaio 2014, alla copertura dei posti disponibili nella suddetta qualifica alla data del 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2015 si provvede con le modalità previste dall'articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992 nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Fino all'anno 2026 per l'ammissione allo scrutinio previsto dall'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera g), del presente decreto, non sono richiesti i titoli di studio ivi previsti.
14. Le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 29 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 come novellate dall'articolo 37, comma 4, lettere c), d) ed f) del presente decreto si applicano a decorrere dal primo gennaio 2026;
15. Nella fase di prima attuazione, in via transitoria :
- a) è istituito il ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria articolato nelle seguenti qualifiche :
 - vice commissario penitenziario, anche per la frequenza del corso di formazione;
 - commissario penitenziario;
 - commissario capo penitenziario ;
 - b) l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo ad esaurimento avviene, per una sola volta, per n. 50 posti, mediante concorso interno **per titoli** riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo degli ispettori con qualifica non inferiore ad ispettore capo, in possesso del diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Il citato personale non deve aver riportato, nel precedente biennio, sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione né un giudizio complessivo inferiore a "buono". Il 20 per cento dei posti è riservato ai sostituti commissari. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
 - c) i vincitori del concorso di cui alla lettera b) sono nominati vice commissari e frequentano un corso di formazione della durata di sei mesi presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, comprensivi di un periodo applicativo non superiore a tre mesi presso gli istituti penitenziari. Durante la frequenza del corso i vice commissari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria e non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore. I vice commissari che superano l'esame di fine corso sono nominati commissari del ruolo ad esaurimento, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, comma 6 , 7 e 8 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal presente decreto. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di

cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, significando che i periodi temporali sono quelli disciplinati per il corso previsto dall'art. 9, comma 1, lett. b) del medesimo decreto, ridotti della metà;

d) con decreto del Capo del Dipartimento sono individuate le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria, le modalità di svolgimento del corso di formazione e dell'esame finale, nonché le modalità di formazione della graduatoria di fine corso;

e) ferma restando l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 per il corrispondente personale della carriera dei funzionari, il personale con qualifica di commissario svolge le funzioni di funzionario responsabile di unità operativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessità e rilevanza;

f) la promozione alla qualifica di commissario capo dei commissari nominati ai sensi delle lettere c) si consegue mediante scrutinio per merito comparativo a ruolo aperto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario;

g) nei confronti del personale delle varie qualifiche del ruolo ad esaurimento trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 14, 16, 17 e 18 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 per il corrispondente personale della carriera dei funzionari. Ferma restando l'applicabilità al personale del ruolo ad esaurimento delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3 e 3 bis del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, al personale con qualifica di commissario capo che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.

16. Con decorrenza 1 gennaio 2017:

- a) gli assistenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente capo;
- b) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente;
- c) i sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente capo;
- d) al personale che riveste la qualifica di assistente capo con almeno otto anni di anzianità nella stessa, in assenza dei motivi ostativi previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del presente decreto, è attribuita la denominazione di "coordinatore". La denominazione è conferita con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità nella qualifica;
- e) al personale che riveste la qualifica di sovrintendente capo con almeno otto anni di anzianità nella stessa, in assenza dei motivi ostativi previsti dall'articolo 15, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'articolo 37, comma 3, lettera a) del presente decreto, è attribuita la denominazione di "coordinatore". La denominazione è conferita con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità nella qualifica;
- f) il personale che riveste la qualifica di ispettore capo con una anzianità nella qualifica pari o superiore a quella prevista dall'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera g) del presente decreto, è ammesso allo scrutinio, a ruolo aperto di cui al medesimo articolo;
- g) il personale di cui alla lettera precedente, ai fini dell'ammissione allo scrutinio per merito comparativo alla qualifica di sostituto commissario, a ruolo chiuso nell'ambito dei posti eventualmente disponibili nella dotazione organica, mantiene l'anzianità eccedente quella minima prevista dall'articolo 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, fino ad un massimo di anni due;
- h) il personale che riveste la qualifica di ispettore superiore sostituto commissario assume la nuova qualifica apicale di sostituto commissario del ruolo degli ispettori di cui all'articolo 30-

ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera e) del presente decreto, mantenendo l'anzianità di servizio e con l'anzianità nella qualifica corrispondente all'anzianità nella denominazione;

- i) il personale che riveste la qualifica di ispettore superiore che ha maturato anzianità nella stessa pari o superiore ad otto anni è promosso, nei limiti della disponibilità dei posti, per merito comparativo alla qualifica di sostituto commissario;
- j) al personale di cui alla lettera i) che ha maturato una anzianità nella qualifica di almeno quattro anni, in assenza dei motivi ostativi previsti dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'articolo 43, comma 4, lettera b) del presente decreto, è attribuita la denominazione di "coordinatore". La denominazione è conferita con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità nella qualifica;
- k) fermo restando quanto previsto all'articolo 48, comma 14, il personale del ruolo dei direttori tecnici, profilo di biologo ed informatico, del ruolo dei direttori tecnici, assume la qualifica di direttore tecnico capo del nuovo ruolo dei direttori tecnici;
- l) il personale che riveste la qualifica di vice perito, profilo di biologo ed informatico, del ruolo dei periti tecnici, assume la qualifica di vice ispettore tecnico, rispettivamente del profilo di biologo e di informatico, del ruolo degli ispettori tecnici;
- m) il personale che riveste la qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici, assume la qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici;
- n) il personale che riveste la qualifica di agente tecnico del ruolo degli operatori tecnici, assume la qualifica di agente tecnico del ruolo degli agenti ed assistenti tecnici;
- o) il maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria assume la qualifica di maestro direttore - commissario coordinatore prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276 come modificato dal presente decreto. L'anzianità maturata nel ruolo è computata ai fini dell'avanzamento alla qualifica superiore;
- p) il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria assume la qualifica di maestro vice direttore - commissario capo prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276 come modificato dal presente decreto. L'anzianità maturata nel ruolo è computata ai fini dell'avanzamento alla qualifica superiore;
- q) il personale nominato commissario coordinatore penitenziario ai sensi dell'art. 42, commi 2 e 3, del presente decreto assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo, mantenendo l'anzianità maturata nella qualifica;
- r) fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 5, il personale nominato commissario capo penitenziario ai sensi dell'art. 42, comma 4 del presente decreto assume la qualifica di commissario capo penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo;
- s) il personale nominato commissario coordinatore penitenziario ai sensi dell'art. 42, comma 6, assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo, mantenendo l'anzianità maturata nella qualifica;
- t) il personale nominato commissario coordinatore penitenziario ai sensi dell'art. 42, comma 7, assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo;
- u) fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 9, il personale nominato commissario capo penitenziario ai sensi dell'art. 42, comma 8, assume la qualifica di commissario capo penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo;
- v) fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 11, il personale nominato commissario capo penitenziario ai sensi dell'art. 42, comma 10, assume la qualifica di commissario capo penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo;

z) in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 48 del presente decreto, le nomine di cui alle lettere o), p), q), r), s), t), u), e v) sono conferite nell'ambito della dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari.

17. Fino all'assorbimento delle posizioni numerarie del ruolo ad esaurimento istituito ai sensi dell'articolo 44, comma 15, del presente decreto sono resi indisponibili un numero di posti corrispondenti della carriera dei funzionari.

18. In fase di prima attuazione, fermo restando quanto previsto al comma 17 e la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali, al fine di assicurare l'organico sviluppo della carriera dei funzionari, ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal presente decreto, sono computati i posti complessivamente disponibili nella dotazione organica della medesima. Le conseguenti posizioni di soprannumero sono riassorbite per effetto della progressione nelle qualifiche superiori del personale della carriera dei funzionari.

19. Nelle more dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dall'articolo 40, comma 1, lettera c) del presente decreto, il personale continua ad espletare le funzioni attribuite in virtù della disciplina vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

20. La riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, prevista dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 si applica anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. Per i vincitori dei concorsi interni a complessivi 1757 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed esami – n. 12 dell'11 febbraio 2000, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata al 31 dicembre 2000.

22. Nelle more dell'adeguamento, con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, alla normativa introdotta con il presente decreto in materia di progressione in carriera del personale dei ruoli diversi dalla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, si applicano, in quanto compatibili, i criteri relativi agli scrutini per merito assoluto e comparativo approvati con P.D.G. 27 aprile 1996 e 4 ottobre 1996, pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 22 del 30 novembre 1996.

23. Agli assistenti, vice sovrintendenti, sovrintendenti, ispettori superiori e sostituti commissari in servizio al 1 gennaio 2017, che accedono, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo, sovrintendente, sovrintendente capo e di sostituto commissario e alla denominazione di sostituto commissario "coordinatore", con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 11, 20, 21, 30-ter e 25, comma 4 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono applicate le riduzioni dell'anzianità nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella "ZWWWZZ"; IN ESAME

24. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al presente Capo sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82

25. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, il prescritto titolo di studio può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare.

26. Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli agenti e degli assistenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443, come modificato dall'articolo 43, comma 2, lettera a) del presente decreto, non è richiesto per i volontari delle Forze armate di cui all'articolo 703 e all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data.

27. Ai fini dell'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

28. A decorrere dal primo gennaio 2023 il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è abrogato.

29. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni degli articoli 881 e 1084 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

30. A decorrere dall'anno 2020, l'Amministrazione al fine di garantire l'efficienza e funzionalità dei servizi in ordine al rinnovato assetto organizzativo, può procedere con decreto non regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, all'eventuale modifica delle consistenze organiche dei propri ruoli, assicurando l'invarianza di spesa.

31. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio dei partecipanti ai concorsi per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, **nonché ai fini dell'accertamento dell'idoneità fisica del personale coinvolto in eventi critici di elevata valenza psicotraumatica ovvero in episodi che possano compromettere le relazioni interpersonali all'interno ed all'esterno dell'Amministrazione,** il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria può avvalersi dell'attività dei medici delle Forze di Polizia e **Forze Armate** tramite stipula di appositi accordi e convenzioni.



CAPO IV – REVISIONE DEI RUOLI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
(tabelle)

Tabella **α1**
(Articolo 44
comm1)

Sostituisce la tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443

DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

RUOLI	QUALIFICHE	Dotazione organica		
		Uomini	Donne	Totale
Ruolo Ispettori	sostituto commissario	590	50	640
	Ispettore superiore Ispettore capo Ispettore Vice ispettore	2.640	375	3015*
Ruolo Sovrintendenti	Sovrintendente capo Sovrintendente Vice sovrintendente	4.140	360	4500**
Ruolo Agenti/assistenti	Assistente capo Assistente Agente scelto Agente	29.300	3.032	32.332***
TOTALE				40.487***
*dotazione da incrementare di n. 535 unità; ** dotazione da incrementare di n. 800 unità; *** dotazione da ridurre in considerazione degli aumenti precedenti - consistenza organica complessiva inferiore per assicurare il principio dell'invarianza di spesa				

Sostituisce le tabelle D ed E allegate al decreto legislativo 21 maggio 200, n. 146

DOTAZIONI ORGANICHE CARRIERA DEI FUNZIONARI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

RUOLI	QUALIFICHE	Dotazione organica	
Carriera dei funzionari	Dirigente superiore	5	Totale ruolo 715
	Primo dirigente	96	
	Commissario coordinatore superiore, commissario coordinatore	299	
	Commissario capo, commissario, vice commissario	315	

Tabella β (Articolo
44, comma 3)

DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI TECNICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA BANCA DATI DNA

ORGANICO		
RUOLO DEGLI AGENTI E ASSISTENTI TECNICI		
Agente Tecnico Agente Scelto Tecnico Assistente Tecnico Assistente Capo Tecnico		
TOTALE		12
RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI		
Vice Sovrintendente Tecnico Sovrintendente Tecnico Sovrintendente Capo Tecnico		
TOTALE		18
RUOLI DEGLI ISPETTORI TECNICI		
Qualifiche	Informatico	Biologo
Sostituto Direttore	2	2
Ispettore Superiore Tecnico Ispettore Capo Tecnico Ispettore Tecnico Vice Ispettore Tecnico	10	14
TOTALE		28
RUOLI DEI DIRETTORI TECNICI		
Qualifiche	Informatico	Biologo
Direttore Tecnico, limitatamente frequenza corso Direttore Capo Tecnico Direttore Coordinatore Tecnico Direttore coordinatore superiore Tecnico	3	11
TOTALE		14
Totale complessivo		72

Sostituisce la tabella A allegata al decreto legislativo allegata al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162

Tabella γ
(Articolo 44, comma 3)

Sostituisce la tabella B allegata al decreto legislativo allegata al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162

Equiparazione tra le qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia e quelle del personale che espleta attività tecniche Banca dati DNA

Qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia	Qualifiche del personale che espleta attività tecnico-scientifiche o tecniche
Agente	Agente tecnico
Agente scelto	Agente scelto tecnico
Assistente	Assistente tecnico
Assistente capo	Assistente capo tecnico
Vice sovrintendente	Vice sovrintendente tecnico
Sovrintendente	Sovrintendente tecnico
Sovrintendente capo	Sovrintendente capo tecnico
Vice ispettore	Vice ispettore tecnico
Ispettore	Ispettore tecnico
Ispettore capo	Ispettore capo tecnico
Ispettore superiore	Ispettore superiore tecnico
Sostituto commissario	Sostituto direttore tecnico
Commissario	Direttore tecnico
Commissario capo	Direttore tecnico capo
Commissario coordinatore	Direttore tecnico coordinatore
Commissario coordinatore superiore	Direttore tecnico superiore

Tabella 8
(Articolo 44, comma 4)

Sostituisce la Tabella D, allegata al D.P.R. 18 settembre 2006, n.276

**QUALIFICHE DEL PERSONALE DELLA BANDA DEL CORPO DELLA POLIZIA
PENITENZIARIA**

Maestro direttore	Primo Dirigente
Maestro direttore	Commissario coordinatore superiore
Maestro direttore	Commissario coordinatore
Maestro vice direttore	Commissario coordinatore
Maestro vice direttore	Commissario capo

Orchestrai

		Sostituto commissario *
I PARTE	A	Ispettore superiore
	B	Ispettore capo
II PARTE	A	Ispettore capo
	B	Ispettore capo
III PARTE	A	Ispettore
	B	Ispettore

* In relazione ai posti disponibili.

TABELLA ε

(Articolo 44, comma 4)

Prevista dagli articoli 18, comma 1, 2 e 22 comma 1

Sostituisce la Tabella F, allegata al D.P.R. 18 settembre 2006, n.276

PROGRESSIONE DI CARRIERA PER ANZIANITA' DEL PERSONALE DELLA BANDA
MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

QUALIFICHE		PERIODO DI PERMANENZA NELLA QUALIFICA			
		Ispettore	Ispettore Capo	Ispettore Superiore	Sostituto commissario
TERZA PARTE	B	7	9	8	(*)
	A	7	9	8	(*)
SECONDA PARTE	B	-	9	8	(*)
	A	-	9	8	(*)
PRIMA PARTE	B	-	9	8	(*)
	A	-	-	8	(*)

(*) Fino al raggiungimento del limite di età.

QUALIFICHE	PERIODO DI PERMANENZA NELLA QUALIFICA			
	Commissario Capo	Commissario Coordinatore	Commissario Coordinatore Dirigente	Primo Dirigente
Maestro Direttore	-	8	8	(*)
Maestro Vice Direttore	8	(*)		

(*) Fino al raggiungimento del limite di età.